

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA FACOLTA' DI RISCATTO CONTRIBUTIVO DI CUI AL
CO. 2 ART. 26 DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DEGLI AGROTECNICI ED
AGROTECNICI LAUREATI
(in vigore dal 1 gennaio 2009)**

ART. 1 – Soggetti legittimati

L'iscritto alla Gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che è in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, con i versamenti contributivi per gli anni di iscrizione e che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di riscattare i periodi specificati nel successivo art. 2.

La facoltà di riscatto può essere, altresì, fatta valere:

- a) dal professionista titolare della pensione di vecchiaia;
- b) dal professionista titolare della pensione di inabilità o assegno di invalidità;
- c) dai superstiti di cui all'art. 19 del Regolamento della Gestione separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

ART. 2 – Periodi riscattabili

I soggetti legittimati possono esercitare la facoltà di riscatto, relativamente:

- a) al periodo del servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni;
- b) al periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
- c) al periodo di praticantato o di tirocinio previsto dalla legge istitutiva dell'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
- d) al periodo di corso legale di un qualunque diploma universitario o di un qualunque corso laurea.

La domanda di riscatto può avere ad oggetto uno o più anni a discrezione del richiedente e può riguardare una o più delle tipologie possibili con l'unico vincolo che, nei casi di coincidenza dei periodi oggetto di riscatto, la domanda di riscatto per detti periodi può riguardare una unica tipologia.

ART. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento, successivamente alla maturazione delle condizioni di cui all'art. 1 comma 1.

La domanda di riscatto deve essere inoltrata alla Gestione su modello predisposto dagli Uffici.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) nell'ipotesi di riscatto di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva attestante i periodi di servizio militare o servizio civile sostitutivo;
- 2) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lettera c) dell'art. 2 una dichiarazione sostitutiva attestante il periodo di praticantato;
- 3) nell'ipotesi di riscatto di cui alla lett. d) dell'art. 2, una dichiarazione sostitutiva attestante il conseguimento del diploma o della laurea rilasciata dall'Università e del periodo regolare di studio.

ART. 4 – Calcolo della contribuzione dovuta

Per ogni anno di cui si richiede il riscatto è dovuto alla Gestione un importo pari al minimale del contributo soggettivo di cui all'art. 3, c. 4 del Regolamento della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in vigore alla data della domanda di riscatto rivalutato ad onere dell'iscritto, così come previsto dall'art. 1 della legge 335/95, come da allegata tabella B.

Detti contributi dovuti a seguito di riscatto sono rivalutati secondo le regole generali a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL).

Non sono dovuti il contributo integrativo e quello di maternità.

ART. 5 – Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere effettuato contestualmente alla accettazione della domanda di riscatto da parte della Gestione.

Il pagamento può avvenire anche in rate semestrali, sino ad un massimo di cinque anni, previa richiesta scritta da parte dell'iscritto.

Sono a carico degli iscritti gli interessi di differimento previsti dall'art. 3, co. 4 del D. Lgs 318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato pagamento di una rata comporta l'interruzione del piano di riscatto ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati.

ART. 6 – Effetti del riscatto

I contributi versati a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto consentono di incrementare esclusivamente l'entità del montante contributivo o di ricalcolare l'entità della pensione.

Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione.

I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale, con l'eccezione degli interessi di dilazione, sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell'iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dall'anno di accettazione della domanda da parte della Gestione stessa.

Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 7, del Regolamento della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati).

L'interessato, con esplicita domanda, ha la possibilità di rinnovare l'esercizio del riscatto per periodi non compresi in riscatti precedenti.

ART. 8 – Deducibilità dei contributi

I contributi soggetti versati in recupero di annualità pregresse sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 9 – Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente nonché al Regolamento della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

**Tab. B Costo riscatto periodi di laurea, militare, servizio civile e di praticantato
in base all'anno oggetto di riscatto (valori al 2009)**

| Anno | Importo dovuto | Anno | Importo dovuto |
|------|----------------|------|----------------|
| 1980 | 3.393,97 | 1995 | 478,47 |
| 1981 | 2.766,13 | 1996 | 462,12 |
| 1982 | 2.277,96 | 1997 | 435,12 |
| 1983 | 1.889,36 | 1998 | 412,09 |
| 1984 | 1.570,82 | 1999 | 391,13 |
| 1985 | 1.324,31 | 2000 | 370,21 |
| 1986 | 1.141,40 | 2001 | 351,99 |
| 1987 | 998,87 | 2002 | 335,93 |
| 1988 | 886,85 | 2003 | 321,87 |
| 1989 | 795,16 | 2004 | 309,01 |
| 1990 | 719,46 | 2005 | 297,33 |
| 1991 | 653,45 | 2006 | 285,76 |
| 1992 | 595,62 | 2007 | 275,99 |
| 1993 | 547,16 | 2008 | 266,93 |
| 1994 | 509,92 | 2009 | 258,00 |

Esempio:

L'iscritto richiede nel 2009 di riscattare il periodo di laurea dal 1996 al 1999 il relativo costo è:

1996: € 462,12

1997: € 435,12

1998: € 412,09

1999: € 391,13

Totale € 1.700,46